REP. N	
COMUNE DI VENAROTTA	
(Prov. di Ascoli Piceno)	
Contratto d'Appalto - Affidamento ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs.	
18/04/2016, n. 50 per Lavori di:	
L'anno	
mese di, presso la Residenza Municipale di	
Venarotta, nell'Ufficio Tecnica, sono presenti:	
- per il Comune di Venarotta , con sede in Venarotta, via Euste Nardi n.39, codice	
fiscale: 80004310449, partita iva: 00357520444, il Geom. Gino Santoni , (c.f.	
SNTGNI70M31L728E) nato a Venarotta (AP) il 31/08/1970, domiciliato per la carica	
presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell'Area	
LL.PP. – Tecnico/Manutentiva, di seguito denominato "Comune";	
- per l'Impresa "" con sede legale in	
(), Via, n,	
c.f. e p.i.: il signor	
(c.f	
il, domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale, il quale	
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità	
della soprannominata Impresa, di seguito denominato "Appaltatore".	
PREMESSO	
-che con delibera di Giunta comunale n del esecutiva ai sensi	
di legge, si approvava il progetto relativo all'intervento:	

per l'importo complessivo di €	
e di € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed	
€	
- che con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Tecnica	
n del, veniva disposto di procedere all'affidamento dei lavori	
in oggetto ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a), del DLgs 50/2016, all'Impresa	
"" con sede legale in	
, n, n	
c.f. e p.i.: con il ribasso del%	
() e, quindi per l'importo di Euro	
oltre Euro per oneri della sicurezza non soggetti	
a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di Euro	
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate, con la	
presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, si conviene quanto segue:	
ART. 1) - La premessa narrativa é parte integrante e sostanziale del presente	
contratto.	
ART. 2) - Il Geom. Gino Santoni, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica	
del Comune intestato nel cui nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di	
agire, conferisce all'Impresa "" con	
sede legale in (), Via,	
n, c.f. e p.i.: rappresentata dal signor	
, (c.f	
a	
dei lavori relativi all'intervento di:	
don la voti foliativi dii littor votito di.	

per un importo netto dei lavori di Euro oltre Euro	
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo	
complessivo contrattuale di Euro, giusta ribasso percentuale del	
legge, di cui al progetto approvato con deliberazione di n del	
che l'appaltatore dichiara di ben conoscere per averne in precedenza preso visione e	
perfetta cognizione e che si intende facente parte integrante e sostanziale del	
presente atto anche se materialmente non allegato.	
ART. 3) - Il corrispettivo dovuto dall'Ente appaltante all'Appaltatore per il pieno e	
perfetto adempimento del presente contratto é fissato in Euro	
Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un	
importo complessivo contrattuale di Euro oltre iva come per legge.	
ART. 4) - L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta delle	
norme, patti, condizioni e modalità contenute negli atti della procedura, nel computo	
metrico ed elenco prezzi, nei restanti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo,	
nonché nei piani di sicurezza (qualora presenti), che l'impresa appaltatrice dichiara di	
conoscere e che, sebbene non allegati, sono considerati parte integrante del presente	
contratto e comunque sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle	
condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato .	
L'appaltatore è tenuto a consegnare la documentazione relativa agli adempimenti in	
materia di sicurezza del cantiere redatta ai sensi, del D.lgs.81/2008 (specificae se	
trattasi di P.O.S. ovvero P.S.S. :) nei termini previsti dalla suddetta	
normativa, e trasmetterlo, per conoscenza, alla Stazione Appaltante.	
Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione il D.lgs.81/2008 ed D.lgs. 50/2016.	

I documenti, di cui sopra, che sono depositati agli atti del Comune di Venarotta, si	
intendono facenti parte integranti del contratto, anche se non materialmente allegati.	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contrattuali. Le Parti si	
impegnano, inoltre, all'ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,	
nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.	
ART. 5) - I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni	
() naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna	
dei lavori. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione	
dell'appalto, verrà applicata una penale fissata nella misura dell'1 (uno) per mille	
dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo eccedente il termine per	
l'esecuzione dei lavori, comunque complessivamente non superiore del 10 (dieci) per	
cento, fatte salve le clausole di cui i limiti di cui al D.lgs. 50/2016 ed ai casi di proroga	
e sospensione.	
ART. 6) - Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione a lavori ultimati e	
contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri	
per la sicurezza.	
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro	
ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e	
trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di	
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è	
subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
ART. 7) - Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di Legge,	
nonché quelli di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. 50 del 19/04/2016.	
ART. 8) - Nel caso di contestazioni che insorgano circa gli aspetti tecnici influenti	
sull'esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dal D.lgs 50/2016. La	
_	

definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e il Comune dovrà	
avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 204 e 205 del nuovo Codice dei	
contratti, con esclusione della procedura arbitrale. Eventuali controversie che	
dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del	
presente contratto, saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Ascoli	
Piceno.	
ART.9) - L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della	
legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari	
relativi all'appalto. Ai fini dell'applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei	
flussi finanziari, fermo restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in	
relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il C.I.G. indicato in	
oggetto, l'appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente dedicato,	
nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono: CONTO	
CORRENTE C/O – Filiale N	
diIBAN:	
intestato a "", autorizzati ad operare sul	
conto Sig, (c.f).	
ART. 10) - Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della	
legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in	
argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo	
articolo 3 della legge medesima.	
ART. 11) - L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore	
e/o con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli	
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
ART. 12) - Il presente contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità,	

salvo quanto previsto dal Dlgs 50/2016. Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del	
D. Lgs. 50/2016.	
ART. 13) - L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza	
dei lavoratori.	
L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà	
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere soggetto agli obblighi di	
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.	
In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al	
personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda o	
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente può	
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,	
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del	
contratto.	
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente effettua	
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del	
contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della	
garanzia definitiva.	
ART. 14) - A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio	
domicilio presso la sede legale sopra indicata. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni,	
nessuna esclusa ed eccettuata dipendenti dal presente contratto di appalto, sono fatte	
dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie	
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure a mezzo	
6	

pec al seguente indirizzo :	
Art. 15) - Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al	
presente contratto, che è stipulato in forma di scrittura privata, sarà registrata in caso	
d'uso.	
Art. 16) - L'Ente, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, informa	
l'Appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo	
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai	
regolamenti comunali in materia.	
Art. 17) - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto si rinvia alle	
norme vigenti in materia di opere pubbliche, di contabilità dello Stato e delle altre	
disposizioni di legge in vigore nonché a tutti gli atti amministrativi e tecnici ivi richiamati	
o allegati, ed agli elaborati di progetto approvati con delibera di Giunta comunale n.	
del	
nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.	
ART. 18) - Si dà atto che il presente contratto non é soggetto alle disposizioni di cui	
all'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011 in quanto il valore complessivo non	
supera € 150.000,00. Il rappresentante legale della Ditta interessata attesta in questa	
sede che nei propri confronti e degli altri rappresentanti ed amministratori della	
medesima ditta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di	
cui alla normativa sopra richiamata.	
ART. 19) - L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente	
contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi	
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta	
previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti	
pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che	
7	

l'Ente consegna, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso,	
per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di	
Comportamento comunale approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 21/12/2013	
nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	
aggiornato con Delibera di Giunta n. 15/2016. L'appaltatore si impegna a trasmettere	
copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di	
cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.	
L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il	
fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di	
eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non	
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.	
Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del	
d.lgs. 50/2016, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti.	
Venarotta, Iì	
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VENAROTTA	
(Geom. Gino Santoni)	
LA DITTA APPALTATRICE – ""	
(Sig)	